

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

Il Dipartimento di Scienze, dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara "G. d'Annunzio" di seguito denominato "Dipartimento" — con sede in Via dei Vestini, 32 - 66100 Chieti, Cod. Fisc. 93002750698, P.I. 01335970693 — rappresentato dal Direttore Prof. Marcello Buccolini

e

Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (di seguito indicato "DiSTeGeo-UNIBA") con sede a Bari, Via Orabona 4, Codice Fiscale n° 80002170720, Partita I.V.A. n°01086760723, nella persona del direttore pro-tempore, Prof. Giuseppe Mastronuzzi, nato a Taranto il 2/10/1963, e ivi domiciliato per la carica

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Scienze (UDA) ed il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (UNIBA) operano entrambi negli ambiti accademici di Alta Formazione e Ricerca Scientifica.
- DiSTeGeo-UNIBA opera nel settore della conoscenza e gestione a varia scala delle componenti fisiche e chimiche del territorio.
- DiSTeGeo-UNIBA collabora già con i ricercatori del Dipartimento, per lo sviluppo di ricerca sulla caratterizzazione di materiali geologici, e per lo sviluppo di protocolli analitici volti alla caratterizzazione di matrici ambientali;
- Il Dipartimento promuove le attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze (Terza Missione) con diretta interazione con il tessuto imprenditoriale e la società civile.
- E' interesse del Dipartimento avviare rapporti con Enti esterni allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica, formazione specialistica, servizi;
- Il Dipartimento dispone di laboratori analitici, knowhow ed expertise per sviluppare ricerche nell'ambito della caratterizzazione di materiali geologici e matrici ambientali.
- I laboratori coinvolti nel presente accordo sono: Analytical High-Tech Laboratory (DATA), Laboratorio di Geochimica, Vulcanologia e Petrologia (Lab. GVP), Laboratorio di Preparazione rocce e minerali.
- I laboratori DiSTeGeo coinvolti nel presente accordo sono: Diffrazione a raggi X, Spettroscopia Raman e FTIR, Microscopia, Laboratorio di Preparazione minerali.
- in questo quadro, le attività di ricerca, alta formazione, fornitura servizi di cui al presente Accordo assumono la connotazione di collaborazione scientifica e didattica, essendo paritetico l'interesse a ciò sia da parte del Dipartimento sia da parte del DiSTeGeo-UNIBA;
- le attività di ricerca, alta formazione, terza missione di cui sopra sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte nel Dipartimento;
- i risultati ottenibili possono rivestire particolare importanza in campo ambientale, industriale, economia circolare ed occupazionale;
- Le attività di ricerca scientifica, formazione e sviluppo di servizi previste sono incentrate nei settori di Mineralogia, Petrografia, Petrologia e Geochimica. Altre attività possono essere concordate previa determinazione dei tempi di realizzazione e compensi, attraverso appositi atti esecutivi o convenzioni che verranno stipulate con i dipartimenti di afferenza del personale del Dipartimento coinvolto.

CONSIDERATO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i contributi e i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle

spese da sostenersi per lo svolgimento delle attività di ricerca;

- la comunanza dell'elemento teleologico tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza dell'elemento sinallagmatico, consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 — Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto; per ogni progetto di attuazione del presente Accordo occorre la stipulazione di un apposito atto esecutivo.

Art. 2 — Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente la caratterizzazione di materiali geologici, matrici ambientali e rifiuti, oltre a ulteriori collaborazioni che di volta in volta saranno considerate, ma comunque affini agli ambiti di studio e ricerca del Dipartimento.

Art. 3 - Le attività di ricerca di cui al presente articolo saranno svolte con personale di entrambe le parti sia presso le strutture del Dipartimento di Scienze-UdA sia presso le strutture del DiSTeGeo-UNIBA. Ciascuna parte provvede e contribuisce alla copertura delle spese derivanti dallo svolgimento della propria attività. Il personale dei due Enti che si rechi presso la sede dell'altro Ente si atterrà alle norme generali di disciplina e sicurezza vigenti. Nello specifico, competono al DiSTeGeo-UNIBA e al Dipartimento l'attuazione delle misure per la tutela della salute e sicurezza del proprio personale sui luoghi di lavoro previste dalla normativa vigente, comprese quelle relative ai dispositivi di protezione personale e sorveglianza sanitaria. Ciascuna delle parti contraenti prende a proprio carico i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo. Il DiSTeGeo-UNIBA e il Dipartimento danno atto che il personale ad essi afferente è assicurato contro gli infortuni sul lavoro. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 4— Il DiSTeGeo-UNIBA dichiara la propria disponibilità a promuovere, di concerto con il Dipartimento:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- tirocini formativi e/o professionali presso le proprie sedi;
- ricerche e progetti relativi alla caratterizzazione di materiali geologici e matrici ambientali;

Art. 5— Il Dipartimento dichiara la propria disponibilità ad organizzare, nei propri laboratori, percorsi formativi specifici e tirocini per il personale dell'Ente:

Art. 6 — Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il Dipartimento, Prof. Gianluigi Rosatelli;
- per DiSTeGeo, Prof.ssa Maria Lacalamita.

Art. 7— I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la totalità e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 8 — Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo. Ad esempio partecipazione congiunta a progetti di ricerca

finanziati o cofinanziati da enti terzi privati o istituzioni pubbliche, partecipazioni a bandi, etc.

Art. 9 — Il presente Accordo avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo Accordo scritto tra le parti.

Art. 10 — Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno trenta giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R.

Art. 11 — Il Dipartimento e l'Ente concordano di definire — in via prioritaria — amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del seguente atto. In caso contrario, è eletto il Foro di Chieti per la risoluzione di qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 12 - Le parti convengono che i dati di cui alla presente convenzione saranno trattati in conformità al Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e delle altre autorità di controllo competenti. Il Responsabile della protezione dei dati personali per L'Dipartimento è il Prof. Gianluca Bellomo. Recapiti: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 —4537842.

Il Responsabile della protezione dei dati personali per DiSTeGeo-UNIBA è il Prof. Giuseppe Mastronuzzi. Recapiti: email: direzione.geologianiba.it; tel.: 080 5442556.


Art. 13 — Il presente Accordo, redatto in triplice copia in carta semplice, è soggetto a registrazione in caso di uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell'Ente.

Per Il Dipartimento di Scienze
Prof. Marcello Buccolini

Chieti,

1/1

Per DiSTeGeo-UNIBA
Prof. Giuseppe Mastronuzzi

 GIUSEPPE MASTRONUZZI
29.01.2026 12:58:35
GMT+01:00
Bari,